



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Giudice Unico dr. Firrao

nella causa n. 5352 / 2024 promossa da:

nato in SENEGAL in data -----

rappresentato e difeso dall'Avv. ORIGLIA ENRICA

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno-Questura di Torino- rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Avente ad oggetto: Ricorso ex art. 669bis e segg. e 700 cpc

PREMESSE

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 cpc DIAKHATE FALL SIDAT ha adito il Tribunale di Torino domandando, in via principale, l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, *validamente* richiesto al Questore di Torino con PEC del proprio difensore del 06.09.2023, in subordine, che fosse ordinato alla Questura di Torino, *inaudita altera parte*, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio *entro 10 giorni dalla notificazione della decisione* nell'attesa della definizione del procedimento amministrativo, sempre postulando la valida instaurazione dello stesso tramite l'invio della PEC del difensore, in ulteriore subordine, qualora si ritenesse non sufficiente l'invio della PEC del difensore, l'urgente fissazione di appuntamento *entro 10 giorni dalla notificazione della decisione* per consentire la formalizzazione della domanda di protezione speciale, ed in subordine, previa trattazione in contraddittorio con la controparte, accertarsi il diritto del ricorrente a che la domanda protezione speciale fosse esaminata e valutata dalla Questura competente.

Il Giudice Designato, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, ha fissato udienza di comparizione delle parti, assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno, con comparsa depositata il 19.04.2024, nella quale si contesta sia la validità di una domanda presentata via PEC che l'effettiva presentazione del ricorrente presso gli uffici di Corso Verona 4, unico ufficio deputato all'acquisizione delle domande di protezione speciale, come puntualizzato dalla Questura al difensore del ricorrente con PEC del 14.09.2023. Parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese.

All'esito dell'udienza, sentite le parti, il Giudice si è riservato.

Sul merito del ricorso.

1.1. Premesso che nel caso di specie sussiste la giurisdizione dell'AGO, vertendosi in materia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. Un. Ord. 12/04/2023 n. 9791) e sussistendo l'astratta possibilità di adire il Giudice ai sensi dell'art. 700 cpc, ferma restando la necessità di valutare nel caso specifico la sussistenza dei presupposti consistenti nel *fumus boni iuris* e nel *periculum in mora*.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.

Per comprendere i termini della questione occorre ripercorrere le tappe anche cronologiche che hanno caratterizzato il particolare iter amministrativo della pratica del ricorrente.

Espone, infatti, parte ricorrente:

- di essere giunto in Italia nel 2017, anno in cui presentava domanda di protezione internazionale;
- che nel 2019 la Commissione Territoriale rigettava la sua domanda;
- che nell'ambito del procedimento RG 1138/2020 il Tribunale di Torino dichiarava il suo ricorso inammissibile in quanto tardivo;
- di aver manifestato la volontà di domandare la protezione internazionale con PEC del proprio difensore del 06.09.2023;
- di aver ricevuto risposta dalla Questura il successivo 14.09.2023 con indicazione delle modalità di presentazione della domanda;
- di aver inviato ulteriore PEC in data 15.11.2023 con la quale il difensore rilevava la mancata indicazione, nella precedente missiva della PA, delle modalità di presentazione della domanda di protezione ex art. 19 c.1.1 TUI;
- di aver ricevuto risposta in data 24.11.2023 con la quale la Questura precisava che *il permesso di soggiorno in applicazione dell'art. 19, comma 1.1...risulta sul sito <https://questure.poliziadistato.it/it/torino> nell'elenco tipologie di autorizzazioni al soggiorno da richiedere direttamente allo sportello di corso Verona 4*" ed allegava lo stralcio dal sito (doc. 3)
- di essersi recato allo sportello di Corso Verona in data 28.12.2023 con richiesta scritta di appuntamento del proprio difensore, ma di essere stato respinto;
- di essere tornato presso il medesimo ufficio in data 02.01.2024, accompagnato dal proprio difensore, senza riuscire a formalizzare la domanda;
- di aver inviato successive PEC tramite il proprio difensore chiedendo che la domanda inviata via PEC in data 06.09.2023 venisse esaminata e valutata, senza ottenere ulteriore riscontro.

La difesa allegava i documenti da 2 a 4 bis a conferma delle sue affermazioni.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino per il Ministero dell'Interno, sostenendo:

- che era già stato più volte affermato in diverse occasioni, anche in circolari e linee guida del Ministero, e riportato sul sito internet della Questura di Torino che la domanda di protezione speciale (e internazionale) non poteva essere presentata via PEC, con conseguente infondatezza delle domande presentate in via principale;

- che non era stata fornita alcuna prova dei plurimi accessi del ricorrente in Questura, unica modalità consentita per la presentazione della domanda che il ricorrente intendeva presentare;
- che non erano stati specificati i motivi per cui sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 19 c. 1.1. TUI anche considerato che il paese di origine del ricorrente, il Senegal, era stato inserito nell'elenco dei paesi sicuri già con il DM 04.10.2019;
- che il ricorrente non era a rischio espulsione dal momento che alcun provvedimento di espulsione era ancora stato emesso nei suoi confronti.

Per questi motivi chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

All'udienza del 22 aprile 2024, presente solo la parte ricorrente, la difesa ha confermato di aver accompagnato la parte in Questura in data 02.01.24 e che proprio a seguito di tale interlocuzione erano stati invitati a confrontarsi con l'ufficio legale di Via Grattoni.

La settimana successiva aveva avuto luogo tale incontro, nel corso del quale, tuttavia, la parte veniva invitata a presentare domanda reiterata di protezione internazionale senza ulteriori specificazioni o giustificazioni sulla mancata registrazione della domanda di protezione speciale, neanche a seguito della ulteriore corrispondenza tra le parti.

La difesa insisteva, pertanto, nell'accoglimento del ricorso, ribadendo come, in base ai doveri di informatizzazione gravanti sulla PA, dovesse considerarsi validamente presentata la domanda con l'invio della PEC del 06.09.23 e come la PA, a fronte di tale domanda, avrebbe dovuto direttamente convocare il richiedente per il fotosegnalamento invece di chiedere la prova della sua presentazione personale presso gli uffici di Corso Verona.

1.2 Così riassunti i termini della questione occorre in primo luogo verificare se la domanda trasmessa via PEC dalla difesa in data 06.09.2023 possa considerarsi validamente presentata.

Per quanto riguarda la possibilità di presentare domanda tramite PEC occorre rilevare che le modalità di accesso allo Sportello Immigrazione della Questura di Torino sono pubblicate sul sito internet della medesima Questura, e che tra le "tipologie di autorizzazioni al soggiorno da richiedere direttamente allo sportello di corso Verona n. 4" rientra anche il rilascio del permesso di soggiorno per "protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D.L.vo 286/98"; sul medesimo sito internet è precisato che "la richiesta di appuntamento per il deposito delle istanze di rilascio, di rinnovo, di conversione, di aggiornamento e duplicato delle autorizzazioni al soggiorno di cui sopra deve essere richiesto personalmente allo sportello di corso Verona n. 4 nei seguenti giorni e orari: martedì dalle ore 14 alle ore 17; giovedì dalle ore 14 alle ore 17" (cfr. la pagina web <https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/5730dcf12580c200733160> con informazioni aggiornate al 21.02.2024).

Si tratta peraltro di modalità di accesso del tutto ragionevoli e coerenti con le linee guida impartite dal Ministero dell'Interno alle sue articolazioni territoriali con circolare n. 28517 del 9.4.2021, avente ad oggetto "Sistemi di calendarizzazione appuntamenti presso gli Uffici Immigrazione", laddove si afferma che le Questure "sono invitate ad adottare, con effetto immediato e senza eccezione alcuna, ogni misura idonea ad impedire l'utilizzo e la pubblicazione su siti istituzionali di sistemi di prenotazione e di informazione non previsti dalla norma e non autorizzati da questo Dipartimento, significando che tutti gli stranieri che intendono proporre domanda di protezione internazionale e/o richiedere il rilascio delle tipologie di permesso di

soggiorno la cui istanza debba essere depositata in Questura, devono presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione per la loro immediata e necessaria identificazione".

Ciò premesso, non si può ritenere che la domanda trasmessa dalla difesa con PEC in data 06.09.2023 sia stata validamente presentata, con conseguente rigetto della domanda di valutazione nel merito della richiesta del ricorrente, non essendo stata validamente instaurata la necessaria fase amministrativa.

Né in questa sede posso essere sindacati i doveri di implementazione informatica della PA, esulando dalla giurisdizione ordinaria il sindacato sulle scelte organizzative rientranti nella discrezionalità della PA competente.

1.3 Occorre, pertanto, ora verificare se si possa ritenere provato il tentativo di presentazione della domanda tramite accesso diretto agli uffici di Corso Verona 4, come sostenuto dalla difesa.

Si premette che, quanto al *fumus boni iuris*, occorre in concreto verificare l'esistenza di comportamenti dalla PA obiettivamente illegittimi, ovvero diretti ad ostacolare ed impedire il dispiegarsi del diritto del ricorrente alla presentazione della domanda.

Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di aver incaricato un legale per predisporre la documentazione necessaria e presentare domanda di riconoscimento della protezione speciale come novellata nel 2020, di avere inviato varie PEC alla Questura di Torino, di aver ricevuto due risposte dalla Questura con l'indicazione di recarsi personalmente in Corso Verona per la formalizzazione della domanda, di essersi presentato una prima volta da solo e una seconda volta con il legale, di essere stato invitato a recarsi presso l'ufficio legale di Via Grattoni, di essere andato all'ufficio legale per un incontro accompagnato dal proprio legale, di non aver ottenuto neanche in questo modo un appuntamento per la formalizzazione della domanda e di aver, quindi, presentato ricorso.

Si ritiene che dagli atti emerga la prova della cronologia degli eventi riferiti dalla difesa, in quanto vi sono agli atti sia le PEC inviate dall'Avv. Origlia, che le risposte ricevute dalla PEC della Questura, nonché la corrispondenza con la responsabile dell'ufficio legale Dott.ssa Gianotti, tutte con date compatibili con quanto riferito dalla parte.

Nell'allegato 4 bis vi è infatti la corrispondenza con la Dott.ssa Gianotti in cui si fa riferimento all'incontro dell'11.01.2024 e si chiede la posizione che la Questura intende assumere sul punto, confermando così sia una prima interlocuzione con gli uffici di Corso Verona da dove sarebbero stati indirizzati all'ufficio legale, sia il successivo incontro in tale sede.

Ritenuta provata la presentazione personale del soggetto presso gli uffici di Corso Verona 4 occorre, quindi, ritenere che con il suo atteggiamento la PA abbia illegittimamente osteggiato la presentazione della domanda da parte dello straniero, con conseguente sussistenza del *fumus boni iuris* richiesta per la tutela cautelare richiesta.

Dall'allegato 3 al ricorso emerge, infatti, come in data 24.11.2023 la Questura, rispondendo alle PEC del legale, abbia confermato la possibilità di presentare domanda per il *permesso di soggiorno in applicazione dell'art. 19 comma 1.1.* come richiesto dalla difesa, previa presentazione personale in Corso Verona n. 4, salvo poi rifiutare la registrazione della domanda una volta che il soggetto si recava negli uffici indicati e suggerendo, in alternativa, la presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale.

Tali indicazioni per la presentazione delle suddette domande, come sopra riportato, sono ancora presenti sul sito della Questura di Torino.

In un simile contesto, pertanto, la Questura deve ricevere tali domande, non rilevando che la stessa ritenga che le motivazioni addotte dalla parte non siano sussumibili in tale fattispecie,

potendo questo solo sostanziare un successivo rigetto della domanda e non il rifiuto della sua registrazione.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, non vi è dubbio che l'omessa registrazione della domanda di protezione speciale rechi pregiudizio al richiedente in quanto non solo, più in generale, lo priva di una condizione di certezza circa la regolarità della sua permanenza nel territorio nazionale, ma lo espone al rischio di un'espulsione o di un trattenimento presso il CPR.

Sotto altro profilo, neppure sono stati offerti dalla parte convenuta elementi concreti per escludere un ulteriore protrarsi del ritardo nella registrazione della domanda di protezione formulata dal ricorrente, sì da scongiurare in modo assoluto il rischio di una protratta irregolarità e di un'espulsione.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e dev'essere ordinato alla Pubblica Amministrazione di procedere alla registrazione della domanda di protezione speciale così come formulata dal ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese vista la novità della questione, le recenti modifiche introdotte in materia dal D.L. 20 /2023 e le conseguenti incertezze applicative.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, **ordina** alla Questura di Torino di ricevere e registrare la domanda di protezione speciale formulata dal richiedente DIAKHATE FALL SIDAT nonché di compiere ogni altro atto conseguente.

Compensa le spese di causa.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti. Torino, 09/05/2024

Il Giudice Designato
Dr. Francesca Firrao